

			
UNIONE EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA	REGIONE CALABRIA	CITTA' DI REGGIO CALABRIA

**CITTA' DI REGGIO DI CALABRIA  
SETTORE RISORSE EUROPEE E NAZIONALI**

**POR CALABRIA FESR 2007/2013 ASSE VIII  
PISU – LINEA DI INTERVENTO 8.1.2.2**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI  
DI REALIZZAZIONE DI UN CIRCUITO DI PISTE CICLABILI**

**DISCIPLINARE DI GARA**

## **ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Giusta determinazione a contrarre del Dirigente R. S. 113/I del 03/08/2012, alle ore **09:30 del giorno 18/10/2012** presso il *Comune di Reggio Calabria Ufficio Appalti Via Sant'Anna, 2° tronco, Ce.dir., torre IV, 2° piano*, avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura aperta per l'appalto dei lavori di realizzazione di un circuito di piste ciclabili sulla base del progetto esecutivo dell'Amministrazione aggiudicatrice approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 01/08/2012.

## **ART.2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

**2.1** Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli art. 34, 35, 36, e 37 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92, 93, e 94 del DPR 207/2010, nonché concorrenti con sede in altri Stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti pubblici, alle condizioni di cui all'art. 61 del DPR 207/2010.

**2.2** I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39 e 40 del D. Lgs. 163/2006. In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica necessaria, dovranno possedere idonea attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 64 e seguenti del D.P.R. 207/2010, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010, il possesso della qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere meglio specificati nella tabella di cui all'art. 6, punto 6.1, del bando.

**2.3** Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

## **ART. 3 - SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI E SUBAPPALTI**

**3.1** Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori.

**3.2** Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, **di tipo orizzontale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del **quaranta per cento dell'importo dei lavori**; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del **dieci per cento dell'importo dei lavori**. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui sopra. (Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara).

**3.3** Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, **di tipo verticale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria.

**3.4** Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f-bis), del codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 92 del DPR 207/2010.

**3.5** Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

**3.6** I consorzi di cui all'art. 34 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

**3.7** È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

**3.8** Possono partecipare alla gara anche associazioni miste.

**3.9** Gli eventuali subappalti, disciplinati dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e dall'art. 170 del DPR 207/2010, saranno autorizzati se indicati e richiesti in sede di offerta, alle condizioni di legge e del capitolato speciale. E' fatto divieto di subappalto ad imprese che hanno partecipato in qualsiasi forma alla medesima gara.

**3.10** I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere all'Ente appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'Ente appaltante può sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 163/06 e successive integrazioni e modifiche.

#### **ART. 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA**

**4.1** Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di gara i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

**4.2** Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del D. Lgs. 163/2006, oltre alle ipotesi di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal medesimo D. Lgs. 163/2006, dal DPR 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, la Stazione appaltante escluderà i candidati/concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o per difetto di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione, o in caso di altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

## **ART. 5 - DIVIETI DI PARTECIPAZIONE**

**5.1** Alla presente gara sono applicabili i seguenti divieti di partecipazione, scaturenti dalle disposizioni normative di seguito riportate:

a) concorrenti che partecipino in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero che partecipino singolarmente e in un raggruppamento temporaneo. Il medesimo divieto sussiste per il libero professionista qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti coinvolti (art. 253, comma 3, del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e art. 37, comma 7, del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163);

b) consorzi stabili di cui all'art. 90, c. 1, lett. h), del D. Lgs. n. 163/06 e relativi consorziati: in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara sia del consorzio, sia dei consorziati (art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 163/06).

## **ART. 6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

### **6.1 Modalità di recapito del plico e termine di presentazione**

**6.1.1** Per poter partecipare alla gara gli offerenti devono far pervenire la documentazione richiesta dal bando e nel presente disciplinare. Detta documentazione deve essere inserita all'interno di apposite buste contrassegnate con le lettere A –B, da inserire a loro volta nel plico generale d'invio, debitamente sigillato con nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del concorrente. Il plico

così composto dovrà pervenire mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 17/10/2012** all'indirizzo *Comune di Reggio Calabria Ufficio Appalti Via Sant'Anna, 2° tronco, CE.DIR., torre IV, 2° piano.*

**6.1.2** Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

**6.1.3** La mancata presentazione del plico nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

**6.1.4** In caso di raggruppamento temporaneo occorrerà riportare sulla busta esterna la ragione sociale di tutti i componenti del raggruppamento, e nei casi di avvalimento deve essere indicata anche la ragione sociale dell'impresa ausiliaria.

## **6.2 Indicazioni sulle buste e sul plico d'invio**

**6.2.1** Il plico generale, debitamente chiuso, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, dovrà riportare all'esterno, a pena di esclusione, il nominativo del soggetto concorrente (in caso di soggetti riuniti, i nominativi di tutti gli associati e del capogruppo, in caso di avvalimento, anche dell'impresa ausiliaria) e la seguente dicitura *“Comune di Reggio Calabria Ufficio Appalti via Sant'Anna, 2° tronco, Ce.dir., Torre IV, 2° piano - Offerta per l'affidamento in appalto lavori di realizzazione di un circuito di piste ciclabili”*.

**6.2.2** Il plico generale dovrà a sua volta contenere al suo interno le buste di seguito indicate, che dovranno essere, **a pena di esclusione**, sigillate con nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del concorrente.

**6.2.3** In ossequio ai principi sanciti dall'art. 46, comma 1-bis, del D. Lgs. 163/2006, il rinvenimento all'interno dei plichi (plico generale e buste) di qualsiasi elemento diverso e/o estraneo dai contenuti richiesti dal presente disciplinare, comporterà l'esclusione del concorrente.

## **6.3 Contenuto della busta “A” documentazione amministrativa**

**6.3.1** La busta A, debitamente chiusa, controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, dovrà recare, **a pena di esclusione**, oltre al nominativo del concorrente, la seguente indicazione: *“Gara per l'affidamento in appalto lavori di realizzazione di un circuito di piste ciclabili” - busta A – Documentazione Amministrativa.*

Al suo interno devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

**1) domanda di partecipazione alla gara con dichiarazione sostitutiva a corredo della stessa**, in bollo ed in lingua italiana, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa in conformità allo schema (**allegato A**) predisposto dalla Stazione appaltante.

La domanda di partecipazione con la dichiarazione a corredo dovrà essere prodotta e sottoscritta su tutte le pagine, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, la domanda e la dichiarazione a corredo deve essere prodotta da ciascun legale rappresentante di tutte le società che intendono associarsi.

Alla dichiarazione deve essere allegata, **a pena di esclusione**, fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i. Le firme apposte devono essere leggibili e tali da individuare l'identità del sottoscrittore. Il timbro dell'impresa deve essere apposto accanto alla firma.

E' ammessa l'omissione della compilazione di alcune parti dello schema di dichiarazione unicamente se non riferibili alla natura del concorrente oppure se, in alternativa, viene allegato il relativo certificato (per avvalersi delle esenzioni dal bollo o per limitare la produzione a una copia semplice, occorre che l'allegazione sia richiamata espressamente nell'ambito della dichiarazione stessa). In tal caso si chiede di utilizzare ugualmente i numeri corrispondenti alla dichiarazione omessa, lasciando il relativo spazio in bianco, oppure facendo espresso rinvio al documento allegato.

**2) attestazione di qualificazione** in fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti e accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto stabilito dall'articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010, nel rispetto

dell'articolo 92 del D.P.R. n. 207/2010.

**In caso di avvalimento** il concorrente dovrà presentare la documentazione prevista dai punti da a) a g) dell'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 e rispettare scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo. A tal fine dovrà essere utilizzato **il modulo allegato A5** predisposto dalla Stazione appaltante.

**3) Dichiarazione con cui il concorrente** attesta, ai sensi del D.P.R. 445/00, **di non trovarsi** nelle condizioni previste nell'articolo 38, lettere b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006, indicandole specificamente, nonché indicando anche le eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione.

Tale dichiarazione andrà resa (**utilizzando l'apposito modello -allegato A1**), da parte dei seguenti soggetti:

- titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

Ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 38, comma 1, lett. c), la relativa dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata). L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

**4) Dichiarazione del concorrente relativa al subappalto – (utilizzando il modello allegato A2)** l'impresa dovrà esplicitamente indicare le lavorazioni, in particolare la loro tipologia, appartenenti alla categoria prevalente, o delle altre categorie subappaltabili che, ai sensi dell'articolo 118 del D. Lgs 163/2006, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo. In mancanza della dichiarazione specifica il subappalto non sarà autorizzato.

Le dichiarazioni suddette, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio stabile o ordinario, dovranno essere redatte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio e presentate dalla capogruppo in unico plico.

Le dichiarazioni suddette, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio stabile o ordinario, dovranno essere redatte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio e presentate dalla capogruppo in unico plico.

**5) Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari e Consorzi Stabili (art. 36, 37 commi 1, 3 e 5 del D. Lgs. 163/2006 ed art. 92 DPR 207/2010):**

a) Nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario **già costituiti**:

copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori e della quota di lavori affidati ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario, per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

b) Nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario **non ancora costituiti** :

dichiarazione, **redatta sull'apposito modello (allegato A4)**, sottoscritta da ogni impresa concorrente, attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi, nonché a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare come capogruppo, affinché possa stipulare il contratto con la Stazione Appaltante in nome e per conto delle mandanti. La dichiarazione dovrà riportare l'indicazione dei lavori e relativa quota da affidare ai componenti in R.T.I. o in Consorzio Ordinario.

**Il consorzio stabile**, qualora non concorra in proprio, indica l'impresa esecutrice dei lavori e produce la domanda e le dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa consorziata secondo il **modello "Allegato A"**.

**6) Cauzione provvisoria** di cui all'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006.

L'offerta è corredata da una garanzia, pari ad € 34.348,94, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Si precisa che la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di cui all'art. 40 c. 7 e 75 c. 7 del D. Lgs. 163/2006 potrà anche risultare direttamente dall'attestazione SOA.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria comporterà l'esclusione dell'offerente dalla gara.

**7) Ricevuta del versamento della somma di € 140,00 quale contributo a favore dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici,** da effettuarsi secondo le seguenti modalità:

a) **on line**, collegandosi al "servizio riscossione" contributi disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ([www.avcp.it](http://www.avcp.it)). A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, da stampare e allegare all'offerta.

b) **in contanti**, muniti del modello rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete tabaccai lottisti abilitati. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta. La ricevuta deve riportare il codice fiscale del partecipante e il CIG che identifica la procedura di gara.

c) per i soli **operatori economici esteri**, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM), intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture. La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Questa stazione appaltante, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, effettuerà il controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Nel caso di associazione temporanea di imprese (già costituita o ancora da costituirsi), il versamento è unico e va effettuato dall'impresa qualificata come capogruppo.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta. Il mancato rispetto delle modalità di effettuazione della contribuzione, come sopra riportate, è condizione di esclusione dalla gara.

#### **6.4 Contenuto della busta “B” offerta economica**

**6.4.1** La busta B, debitamente chiusa, controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, dovrà recare, **a pena di esclusione**, oltre al nominativo del concorrente, la seguente indicazione: *“Gara per l’affidamento in appalto lavori di realizzazione di un circuito di piste ciclabili”- Busta B – Offerta Economica*”.

Al suo interno devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

**1) dichiarazione redatta in competente bollo ed in lingua italiana**, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, redatta sull’apposito **modello** predisposto dalla Stazione appaltante (**allegato B**).

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.

**2) Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori.**

Nella lista, composta da sette colonne e vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, il concorrente deve indicare i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella **quinta** colonna ed in lettere nella **sesta** colonna, mentre nella **settima** colonna deve indicare i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, deve essere indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso devono essere indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere.

Il modulo deve essere sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non potrà presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

La lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto solo ai fini dell’aggiudicazione. Prima della presentazione dell’offerta il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l’esame degli elaborati progettuali. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che reputa carenti o eccessive, ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall’affidatario tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrano errori di calcolo, i prodotti e/o le somme.

In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario, eventualmente corretti, costituiranno l’elenco dei prezzi contrattuali.

A pena di esclusione non sono ammesse offerte in aumento.

Gli importi dichiarati da imprese stabiliti in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in euro.

La dichiarazione di cui al precedente punto **1)** e la lista delle di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto di cui al precedente punto **2)** devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o in Geie o ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in Geie, la dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo o del consorzio o del GEIE già costituiti o da ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.

Nel caso in cui detto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.



Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatariе (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

Con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente bando-disciplinare di gara e relativi allegati, e comunque nell'intero progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 01/08/2012.

## **ART. 7 - VERIFICA DEI REQUISITI**

**7.1** Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10.

## **ART. 8 - PROCEDURA DI GARA**

### **8.1 Apertura dei plichi – Apertura busta A - Ammissione alla gara**

**8.1.1** La commissione di gara, nel giorno e ora fissati dal paragrafo 8 punto 8.3 del Bando di gara, in seduta pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede:

- ◆ all'apertura dei plichi pervenuti, verificandone la regolarità formale e la sigillatura;
- ◆ alla verifica della regolarità formale e della sigillatura delle buste A, e B, contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa e l'offerta economica;
- ◆ all'apertura delle buste - A Documenti amministrativi - verificandone la regolarità della documentazione amministrativa in essa contenuta;
- ◆ a verificare la presentazione di offerte da parte di concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c., ovvero, le cui offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di elementi univoci, e nel caso in cui non abbiano reso l'apposita dichiarazione di cui all'allegato A3, verranno esclusi dalla gara;
- ◆ a verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c), del D. Lgs. 163/2006, hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorziato;
- ◆ a verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 34, comma 1, lettere d), e) f) ed f bis) del D. Lgs. 163/2006 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere l'offerta presentata in forma individuale;
- ◆ a verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) f) ed f bis) del D. Lgs. 163/2006, pena l'esclusione di tutte le offerte;
- ◆ a verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d'ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dai dati risultanti dal Casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici art. 8 D.P.R. 207/2010.
- ◆ all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali, alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere, alla segnalazione, ai sensi dell'articolo art. 8 D.P.R. 207/2010, del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici al fine dell'inserimento dei dati nel Casellario informatico delle imprese qualificate nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

### **8.2 Apertura busta B – Verifica offerte anormalmente basse**

**8.2.1** La Commissione di gara procede all'apertura delle buste "B-Offerta economica" presentate dai concorrenti ammessi e procede, ai sensi dell'art. 86, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, alla valutazione della congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con l'esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

**8.2.2** La Commissione di gara, ai sensi dell'art. 122, comma 9, e 253, comma 20-bis, del D. Lgs. 163/2006, procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del precedente comma 8.2.1, aggiudicando l'appalto in via provvisoria al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, in tal caso troverà applicazione l'art. 86, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006.

**8.2.3** All'aggiudicazione dell'appalto si procederà anche in presenza di un'unica offerta valida.

**8.2.4** Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione dell'art. 86 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più ribassi uguali si procederà, a norma dell'art. 77 comma 2 del R.D. n. 827/1924, all'aggiudicazione per sorteggio.

**8.2.5** Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. n. 163/2006.

## **ART. 9 - CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA**

### **9.1 Aggiudicazione definitiva**

**9.1.1** A conclusione dei lavori, la Commissione trasmette i verbali e le offerte al Dirigente del Settore competente che esercita i propri controlli sugli atti di gara. Qualora rilevi irregolarità procedurali invia le proprie osservazioni alla Commissione per il riesame.

**9.1.1** Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione diverrà definitiva con determinazione Dirigenziale, oppure trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi.

**9.1.2** Le richieste di chiarimenti o documenti da parte della Stazione appaltante sospendono i termini di cui all'art. 12 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006.

**9.1.3** L'aggiudicazione definitiva diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

**9.1.4** Ai sensi dell'art. 119, comma 7, del DPR 207/2010, la stazione appaltante dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2 del medesimo articolo 7. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

**9.1.5** La Stazione appaltante successivamente procederà a richiedere d'Ufficio i seguenti certificati per l'aggiudicatario provvisorio e per il secondo classificato:

- a) DURC;
- b) Certificati del Casellario Giudiziale;
- c) Certificato dei Carichi Pendenti;
- d) Certificato fallimentare o certificato di iscrizione alla CCIA attestante l'assenza di procedure concorsuali;
- e) Certificazione dell'inesistenza di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione al competente Tribunale;
- f) Comunicazione antimafia o certificato di iscrizione alla CCIA con dicitura antimafia.

### **9.2 Comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 D. Lgs. n. 163/2006**

**9.2.1** Tutte le comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 D. Lgs. n. 163/2006, inerenti la procedura in oggetto, saranno effettuate tramite **posta elettronica certificata**. A tal fine il concorrente **dovrà obbligatoriamente indicare** nel modello **Allegato A**, oltre al domicilio eletto, l'indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC)** al quale inviare le comunicazioni. In caso di mancata attivazione della posta elettronica certificata il concorrente dovrà **espressamente autorizzare l'uso del fax o posta elettronica non certificata** indicandone gli estremi nell'allegato A.

**9.2.2** L'amministrazione comunica d'ufficio:

a) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto

impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione.

### **9.3 Adempimenti dell'aggiudicatario per la stipula del contratto**

**9.3.1** L'aggiudicatario definitivo dovrà presentare:

a) Garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 123 del DPR 207/2010, a titolo di cauzione definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'art. 40, comma 7 del D. Lgs. 163/2006.

b) Polizza di assicurazione, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, e dell'art. 125 del DPR 207/2010.

c) Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006, e del D. Lgs. n. 81/2008;

**9.3.2** L'aggiudicatario definitivo in Raggruppamento o consorzio non ancora costituiti è tenuto a presentare scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento temporaneo con mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario (art. 37, comma 14, del D. Lgs. 163/06).

### **9.4 Stipula del contratto**

**9.4.1** Fatto salvo i poteri di autotutela nei casi consentiti dalla norme vigenti, la stipula del contratto dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D. Lgs. 163/2006, entro 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e rimane subordinata all'esito positivo dei controlli previsti dall'art. 12 del D. Lgs. N. 163/2006 ed alla consegna del piano di sicurezza, ai sensi dell'art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006.

**9.4.2** In ogni caso non potrà essere stipulato prima di **trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79.

**9.4.3** Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa presso la sede dell'Ente Appaltante.

**9.4.4** Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese di contratto, comprese quelli di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d'affidamento, nonché dei documenti e disegni di progetto con relative copie.

**9.4.5** Ove nei termini fissati, l'aggiudicatario non si presenti per la consegna dei lavori o per la stipula del contratto, l'Ente Appaltante procederà a termini di legge all'applicazione delle relative sanzioni e segnalazioni.

### **9.5 Tracciabilità dei flussi finanziari**

**9.5.1** Il contratto d'appalto sarà sottoposto all'integrale applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 (*Piano straordinario contro le mafie*), nel rispetto delle linee guida stabilite dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 4 del 07 luglio 2011.

**9.5.2** In particolare il contratto conterrà le seguenti clausole:

a) **clausola** con la quale l'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

b) **clausola** di immediata risoluzione nei casi in cui l'appaltatore esegua transazioni senza avvalersi di conto correnti bancari o postali dedicati;

c) **clausola** di verifica da parte del RUP, prima di autorizzare il subappalto, che analogo obbligo di tracciabilità sia rispettato nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub-contraenti.

## **ART. 10 - ACCESSO AGLI ATTI**

**10.1** Salvo quanto espressamente previsto dal D. Lgs. 163/2006, il diritto di accesso agli atti delle presente procedura, è disciplinato dalla Legge 241/90.

**10.2** Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 163/2006, l'accesso agli atti è differito:

- 1) in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- 2) in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- 3) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

**10.3** Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 163/2006, sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

#### **ART. 11 - CONTROVERSIE**

Gli atti e provvedimenti inerenti la presente procedura ad evidenza pubblica sono impugnabili dinnanzi al competente Giudice amministrativo nei termini prescritti dal D.Lgs. 104/2010, artt. 119 e 120.

#### **ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI**

**12.1** Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Dirigente del Settore Risorse Europee e Nazionali Avv. Francesco Barreca.

**12.2** Responsabile unico del procedimento è l'Ingegnere Salvatore Sgro.

F.to Il Dirigente  
Avv. Francesco Barreca